



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 ottobre 2008
(OR. en)**

12941/08

MED 55

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nel comitato misto riguardo all'applicazione dell'articolo 66 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione della Comunità nel comitato misto
riguardo all'applicazione dell'articolo 66
dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione
sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte,
e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP)
a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania
e della Striscia di Gaza, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra¹ (in seguito denominato "l'accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1997.
- (2) L'articolo 66 dell'accordo prevede l'istituzione di comitati ("sottocomitati") destinati ad assistere il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 63 dell'accordo, nell'espletamento delle sue funzioni,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione della Comunità nel comitato misto riguardo all'applicazione dell'articolo 66 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione*.

¹ GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

* Cfr. documento CE-PLO 4251/08.

Articolo 2

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nei quattro sottocomitati istituiti dal progetto di decisione del comitato misto di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
